Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 10 giugno 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 157 DEL 10 GIUGNO 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Rimborso di obbligazioni « 6 % - 1965-1980 ». — **Recordati - Industria chimica e farmaceutica, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 maggio 1980. — **Birra Peroni, società per azioni, in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **Laminatoio di Buttrio, società per azioni, in Udine:** Estrazione di obbligazioni. — **START, società per azioni, in Crema:** Estrazione di obbligazioni. — **Cartiera Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5,50 % - 1961-1986 » sorteggiate il 15 maggio 1980. — **Cartiera Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 6 % - 1959-1984 » sorteggiate il 15 maggio 1980. — **Cartiera Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Prestito obbligazionario « 5,50 % - 1962-1980 » rimborsabile il 1° luglio 1980. — **Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo:** Obbligazioni sorteggiate il 2 giugno 1980. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 6 % - 12ª emissione » sorteggiate il 6 dicembre 1979. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 6 % - 15ª emissione » sorteggiate l'11 ottobre 1979. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1988 » sorteggiate il 4 settembre 1979. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico della Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 9 % - 1974-1984 » sorteggiate il 4 settembre 1979. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 7 % - 1971-1986 » sorteggiate il 4 settembre 1979. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 10 % - 1976-1991 " Serie Aperta " » sorteggiate il 3 luglio 1979. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 10 % - 1976-1986 » sorteggiate il 3 luglio 1979. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 9 % - 1976-1986 - XXXIV emissione » sorteggiate l'8 maggio 1979. —**I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 9 % - 1976-1986 - XXXII emissione » sorteggiate l'8 maggio 1979. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 8 % - 1976-1986 » sorteggiate l'8 maggio 1979. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 8 % - 1975-1985 » sorteggiare l'8 maggio 1979. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo della Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 9 % - 1975-1990 " Serie Aperta " » sorteggiate l'8 maggio 1979. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** *Obbligazioni « 6 % - 14ª estrazione » sorteggiate* l'8 maggio 1979. — **Abet laminati, società per azioni, in Bra (Cuneo):** Estrazione di obbligazioni. — **I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni « 6 % - 1967-1982 - Serie " G " » sorteggiate il 19 maggio 1980. — **I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni « 6 % - 1969-1984 - Serie " H " » sorteggiate il 19 maggio 1980. — **Autostrada dei fiori, società per azioni, in Savona:** Estrazione di obbligazioni. — **Rumianca, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1980. — **Santa Cristina, società per azioni, in Numana:** Estrazione di obbligazioni. — **C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio:** Errata-corrige (Avviso S-15372).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1980, n. **224**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 253, 254, 255 e 256, relativi alla scuola di specializzazione in patologia generale, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in patologia generale -

Art. 253. — La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale. Il corso degli studi ha la durata di quattro anni, suddiviso in due bienni. La durata del corso di studi non è suscettibile di abbreviazioni. La frequenza alla scuola è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non potranno essere ammessi a sostenere le singole prove di esame.

Art. 254. — Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, sarà rilasciato il diploma di specialista in patologia generale.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dalle autorità competenti.

Alla scuola stessa vengono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, sarà rilasciato il diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico.

L'ammissione al corso di specializzazione avviene per titoli ed esami.

Il numero massimo degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 255. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

I BIENNIO

(Propedeutico)

1° *Anno*:

istituzioni di patologia generale;
patologia delle infezioni;
epidemiologia e patologia ambientale;
immunologia;
parassitologia e diagnostica parassitologica.

2° *Anno*:

radiobiologia e patologia da radiazioni;
oncologia generale;
immunopatologia e analisi immunologiche;
analisi chimico-cliniche;
fisiopatologia generale primo corso (metabolismo e sistema endocrino).

II BIENNIO

(Conseguimento per il diploma di specialista in patologia generale)

3° *Anno*:

diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica;
diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia;
fisiopatologia generale secondo corso (termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici).

4° *Anno*:

diagnostica oncologica;
diagnostica istopatologica;
tecniche ematologiche;
tecniche istologiche ed ultrastrutturali.

II BIENNIO

(Conseguimento diploma di specialista in patologia generale)

3° *Anno*:

11) diagnostica di laboratorio di citologia e citogenetica;
12) diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia;
13) fisiopatologia generale secondo corso (termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici).

4° *Anno*:

14) diagnostica oncologica;
15) diagnostica istopatologica;
16) diagnostica ultrastrutturale;
17) fisiopatologia generale terzo corso (fegato, sistema digerente, renale, respiratorio).

II BIENNIO

(Conseguimento diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico)

3° *Anno*:

11) tecniche di batteriologia;
12) tecniche di virologia;
13) tecniche di citologia e citogenetica.

4° *Anno*:

14) statistica e biometria;
15) colture in vitro: aspetti biologici ed applicativi;
16) tecniche ematologiche;
17) tecniche istologiche ed ultrastrutturali.

Art. 256. — La direzione della scuola di specializzazione è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, ad un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Il direttore può stabilire, per un proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari e conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola stessa.

Per conseguire il relativo diploma di specializzazione, al termine del corso quadriennale, oltre ad aver superato tutti gli esami delle singole materie, è obbligatorio sostenere l'esame finale su una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1980
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 237

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1980, n. **225.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 421. — All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in endocrinochirurgia, che conferisce il diploma di specialista in endocrinochirurgia.

Art. 2.

L'art. 422, relativo agli ordinamenti delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è integrato con l'inserimento dell'ordinamento della scuola di specializzazione in endocrinochirurgia:

Scuola di specializzazione in endocrinochirurgia

La scuola di specializzazione in endocrinochirurgia ha sede presso l'istituto di clinica chirurgica generale - servizio di endocrinochirurgia, dell'Università di Padova e conferisce il diploma di specialista in endocrinochirurgia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al profesore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di diciotto iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia chirurgica delle ghiandole endocrine;

2) fisiopatologia delle ghiandole endocrine;

3) semeiotica chirurgica generale e speciale delle ghiandole endocrine;

4) anatomia patologica delle affezioni chirurgiche delle ghiandole endocrine (primo corso);

5) clinica chirurgica delle ghiandole endocrine (primo corso).

2° *Anno*:

1) radiologia e medicina nucleare in endocrinochirurgia;

2) anestesia e rianimazione in endocrinochirurgia;

3) chirurgia della ipofisi;

4) chirurgia della tiroide e delle paratiroidi;

5) chirurgia del pancreas;

6) clinica chirurgica delle ghiandole endocrine (secondo corso).

3° *Anno*:

1) chirurgia del surrene;

2) chirurgia dell'ovaio;

3) chirurgia del testicolo;

4) chirurgia plastica in endocrinochirurgia;

5) terapie complementari nelle affezioni chirurgiche delle ghiandole endocrine;

6) clinica chirurgica delle ghiandole endocrine (terzo corso).

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti devono sostenere i relativi esami, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo; per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Alla fine del terzo anno, dopo aver superato tutti gli esami, ha luogo l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione e la cui scelta sia stata concordata tra il diplomando ed il direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1980
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 116

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1979.

Rideterminazione della dotazione organica del ruolo tecnico superiore centrale e periferico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, e successive modifiche, concernente il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale 3 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974, registro n. 24, foglio n. 129, con il quale sono state determinate le nuove piante organiche e le qualifiche del personale del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura della carriera direttiva, in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Accertato che, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 24 maggio 1970, n. 336, i posti da portare in diminuzione nelle qualifiche iniziali del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, alla data del 31 dicembre 1977 erano in numero di quattro di cui due delle qualifiche regolari e due delle qualifiche ad esaurimento;

Vista la tabella XI, quadro *C*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 che fissa i posti di dirigenti tecnici del Ministero dell'agricoltura in numero di cinquantaquattro complessivamente e, in particolare, quattordici posti di dirigenti superiori e quaranta posti di primo dirigente;

Atteso che la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento, che al decreto ministeriale 3 agosto 1973 risultava ammontare a centoquindici, e che al 31 dicembre 1977 è da ridurre a diciotto in relazione alle effettive presenze nelle qualifiche di che trattasi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 372, ed in particolare gli articoli **1 e 2 in base ai** quali con effetto dal 1° gennaio 1978 deve procedersi alla rideterminazione delle dotazioni organiche dei singoli ruoli delle amministrazioni statali da cui vengono enucleati i posti dei ruoli unici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618;

Visto il fonogramma n. 78170 del 1° luglio 1978, con il quale, in conformità del decreto del Presidente della Repubblica n. 618/1977 sopra indicato, questa amministrazione comunicava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la utilizzabilità di cinquecentoventi vacanze esistenti alla data del 25 gennaio 1977 nelle qualifiche iniziali del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura;

Tenuto conto della circostanza che, fermi restando i posti dirigenziali e riportati i posti delle qualifiche ad esaurimento alle effettive presenze degli ispettori generali e degli ispettori capi ad esaurimento (diciotto) la dotazione complessiva del ruolo cui fa riferimento l'art. 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 deve considerarsi ammontante a ottocentottantasei unità, pari cioè alla somma dei posti di qualifiche di ispettori capi aggiunti (duecentoventidue) e di ispettori superiori e ispettori (seicentosessantaquattro);

Premesso che la rideterminazione della dotazione organica della qualifica di ispettore capo aggiunto deve essere pari a 1/4 dell'anzidetta dotazione organica complessiva, decurtata dei cinquecentoventi posti comunicati come disponibili alla data del 25 gennaio 1977, e la dotazione cumulativa delle qualifiche di ispettore superiore e ispettore deve essere pari ai restanti posti, depurati delle unità esodate per effetto della legge n. 336 (quattro);

Ritenuto che, in corrispondenza dei posti ad esaurimento (diciotto) previsti per le qualifiche di ispettore generale ed ispettore capo, devono essere tenuti accantonati altrettanti posti nella qualifica di ispettore capo aggiunto;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, il ruolo organico tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico ad esaurimento, della carriera direttiva è determinato come segue:

Qualifiche ad esaurimento	Numero posti
Ispettore generale	16
Ispettore capo	2

Art. 2.

Alla stessa data del 1° gennaio 1978, il ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, della carriera direttiva, per le qualifiche inferiori a primo dirigente, è determinato come segue:

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
530 487 455 426 387	Ispettore capo aggiunto	92
307	Ispettore superiore	270 (1)
257 218	Ispettore	

(1) Indisponibili sessantatre posti corrispondenti alle unità esodate ex art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972.

Art. 3.

Nella qualifica di ispettore capo aggiunto sono accantonati diciotto posti pari al numero dei posti previsti per le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale ed ispettore capo di cui all'art. 1; tali posti saranno utilizzati a misura che si ridurranno quelli delle suddette qualifiche ad esaurimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1979

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1979
Registro n. 14 *Agricoltura, foglio n.* 303

(5378)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1979.

Rideterminazione della dotazione organica del ruolo amministrativo centrale e periferico della carriera direttiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, e successive modifiche, concernente il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale 3 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974, registro n. 24, foglio n. 126, con il quale sono state determinate le nuove piante organiche e le qualifiche del personale del ruolo amministrativo centrale e periferico dell'agricoltura della carriera direttiva, in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Accertato che, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 24 maggio 1970, n. 336, i posti da portare in diminuzione nelle qualifiche iniziali del ruolo amministrativo centrale e periferico dell'agricoltura, carriera direttiva, alla data del 31 dicembre 1977 erano in numero di sette;

Vista la tabella XI, quadro *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 che fissa i posti di dirigenti amministrativi del Ministero dell'agricoltura in numero di cinquantaquattro complessivamente e, in particolare, nove direttori generali; dodici posti di dirigenti superiori e trentatre posti di primo dirigente;

Atteso che la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento, che al decreto ministeriale 3 agosto 1973 risultava ammontare a settantaquattro e che al 31 dicembre 1977 è da ridurre a ventitre in relazione alle effettive presenze nelle qualifiche di che trattasi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 372, ed in particolare gli articoli 1 e 2 in base ai quali, con effetto dal 1° gennaio 1978, deve procedersi alla rideterminazione delle dotazioni organiche dei singoli ruoli delle amministrazioni statali da cui vengono enucleati i posti dei ruoli unici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618;

Visto il fonogramma n. 78170 del 1° luglio 1978, con il quale, in conformità del decreto del Presidente della Repubblica n. 618/1977 sopra indicato, questa amministrazione comunicava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la utilizzabilità di trentadue vacanze esistenti alla data del 25 gennaio 1977 nelle qualifiche iniziali del ruolo direttivo amministrativo dell'agricoltura;

Tenuto conto della circostanza che, fermi restando i posti dirigenziali e riportati i posti delle qualifiche ad esaurimento, alle effettive presenze degli ispettori generali e dei direttori di divisione ad esaurimento (ventitre), la dotazione complessiva del ruolo cui fa riferimento l'art. 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 deve considerarsi ammontante a trecentocinquantotto unità pari cioè alla somma di posti di qualifiche di direttori aggiunti di divisione (novanta) e di direttori di sezione e consiglieri (duecentosessantotto);

Premesso che la rideterminazione della dotazione organica della qualifica di direttore aggiunto di divisione deve essere pari ad 1/4 dell'anzidetta dotazione organica complessiva, decurtata dei trentadue posti comunicati come disponibili alla data del 25 gennaio 1977, e la dotazione cumulativa delle qualifiche di direttore di sezione e consigliere deve essere pari ai restanti posti, depurati delle sette unità esodate per effetto della legge n. 336;

Ritenuto che, in corrispondenza dei posti ad esaurimento (ventitre) previsti per le qualifiche di ispettore generale e direttore di divisione, devono essere tenuti accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, il ruolo organico amministrativo dell'agricoltura, centrale e periferico ad esaurimento, della carriera direttiva è determinato come segue:

Qualifiche ad esaurimento	Numero posti
Ispettore generale	23
Direttore di divisione	—

Art. 2.

Alla stessa data del 1° gennaio 1978, il ruolo amministrativo dell'agricoltura, centrale e periferico, della carriera direttiva, per le qualifiche inferiori a primo dirigente, è determinato come segue:

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
530 487 455 426 387	Direttore aggiunto di divisione	82
307	Direttore di sezione	237 (1)
257 218	Consigliere	

(1) Indisponibili centouno posti corrispondenti alle unità esodate ex art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972.

Art. 3.

Nella qualifica di direttore aggiunto di divisione sono accantonati ventitre posti pari al numero dei posti previsti per le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e direttore di divisione di cui all'art. 1; tali posti saranno utilizzati a misura che si ridurranno quelli delle suddette qualifiche ad esaurimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1979

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1979
Registro n. 13 *Agricoltura, foglio n.* 381

(5377)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1979.
Rideterminazione della dotazione organica del ruolo tecnico centrale e periferico della carriera di concetto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1975, registro n. 9, foglio n. 34, con il quale sono state determinate, tra le altre, le dotazioni organiche delle singole qualifiche della carriera di concetto del personale del ruolo tecnico centrale e periferico, dell'agricoltura, ai sensi e con le modalità dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 372, ed in particolare gli articoli 1 e 2 in base ai quali si dovrà procedere alla rideterminazione, con effetto dal 1° gennaio 1978, delle dotazioni organiche dei singoli ruoli delle amministrazioni statali da cui vengono enucleati i posti dei ruoli unici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618;

Considerato che il Ministero dell'agricoltura, in base alle vacanze esistenti alla data del 25 gennaio 1977 nella qualifica iniziale del ruolo tecnico, centrale e periferico, carriera di concetto, ha indicato venti posti da attribuire ai ruoli unici;

Ritenuto che la rideterminazione della dotazione organica del ruolo tecnico centrale e periferico, carriera di concetto, con effetto dal 1° gennaio 1978, dovrà avvenire con le proporzioni previste dal disposto contenuto nell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerate le riduzioni (sette) alla qualifica iniziale del citato ruolo, alla data del 31 dicembre 1977, per effetto della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive integrazioni e modificazioni;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1978 la dotazione organica del ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ed in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1978 citato in premessa, è determinata come segue:

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
370	Esperto capo	29
302 260	Esperto principale	127
227 188 160	Esperto	120
		276

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1979

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Agricoltura, foglio n.* 108

(5379)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1979.

Rideterminazione della dotazione organica del ruolo centrale e periferico della carriera esecutiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1975, registro n. 9, foglio n. 34, con il quale sono state determinate, tra le altre, le dotazioni organiche delle singole qualifiche del ruolo centrale e periferico del personale esecutivo dell'agricoltura, carriera esecutiva, ai sensi e con le modalità dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 372, ed in particolare gli articoli 1 e 2 in base ai quali si dovrà procedere alla rideterminazione, con effetto dal 1° gennaio 1978, delle dotazioni organiche dei singoli ruoli delle amministrazioni statali da cui vengono enucleati i posti dei ruoli unici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618;

Considerato che il Ministero dell'agricoltura, in base alle vacanze esistenti alla data del 25 gennaio 1977 nella qualifica iniziale del ruolo centrale e periferico del personale esecutivo, carriera esecutiva, ha indicato ventisette posti da attribuire ai ruoli unici;

Ritenuto che la rideterminazione della dotazione organica del ruolo centrale e periferico del personale esecutivo, carriera esecutiva, con effetto dal 1° gennaio 1978, dovrà avvenire con le proporzioni previste dal disposto contenuto nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerate le riduzioni (settantasette) alla qualifica iniziale del citato ruolo, alla data del 31 dicembre 1977, per effetto della legge 24 maggio 1977, n. 336, e successive integrazioni e modificazioni;

Considerato il riassorbimento effettuato (diciotto posti nella qualifica di coadiutore principale) a norma dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 sopracitato;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1978 la dotazione organica del ruolo centrale e periferico del personale esecutivo del Ministero, carriera esecutiva, ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ed in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1978 citato in premessa, è determinata come segue:

Parametro	Qualifica	Numero dei posti	Dotazione soprannumeraria ex articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1077/1970
245	Coadiutore superiore .	40	16
213 183	Coadiutore principale .	179	43
163 133 120	Coadiutore	102	—
		321	

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1979

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1979
Registro n. 12 *Agricoltura, foglio n.* 283

(5380)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1979.

Rideterminazione della dotazione organica delle carriere ausiliarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1975, registro n. 9, foglio n. 34, con il quale sono state determinate, tra le altre, le dotazione organiche delle singole qualifiche delle carriere ausiliarie del personale del Ministero dell'agricoltura ai sensi e con le modalità dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 372, ed in particolare agli articoli 1 e 2 in base ai quali si dovrà procedere alla rideterminazione con effetto dal 1° gennaio 1978 delle dotazioni organiche dei singoli ruoli delle amministrazioni statali da cui vengono enucleati i posti dei ruoli unici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618;

Considerato che il Ministero dell'agricoltura in base alle vacanze esistenti alla data del 25 gennaio 1977 nelle qualifiche iniziali dei ruoli della carriera ausiliaria

ha indicato i seguenti posti da attribuire ai ruoli unici e precisamente nel ruolo del personale addetto agli uffici posti quaranta e nel ruolo del personale addetto alla conduzione degli automezzi posti dodici;

Ritenuto che la rideterminazione delle dotazioni organiche delle carriere ausiliarie, con effetto dal 1° gennaio 1978, dovrà avvenire con le proporzioni previste dal disposto contenuto nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerate le riduzioni alle qualifiche iniziali delle citate carriere, alla data del 31 dicembre 1977, per effetto della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive integrazioni e modificazioni;

Considerato il riassorbimento effettuato a norma dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 sopracitato;

Decreta:

Con effetto dal 1° gennaio 1978 le dotazioni organiche delle singole qualifiche delle carriere ausiliarie del Ministero dell'agricoltura sono rideterminate, ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ed in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1978 citato in premessa secondo le tabelle allegate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1979

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1980
Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 154

TABELLA *A*

CARRIERA AUSILIARIA

RUOLO DEL PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Dotazione soprannumeraria ex articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077
165 143	Commesso capo .	103	—
133 115 100	Commesso .	166 (*)	— (**)
		269	

(*) La dotazione organica della qualifica iniziale è stata ridotta di settantaquattro posti ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive integrazioni e modificazioni.

(**) I sei posti in soprannumero esistenti nella precedente dotazione organica sono stati eliminati per effetto del riassorbimento operato ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

TABELLA *B*

CARRIERA AUSILIARIA

RUOLO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA CONDUZIONE DEGLI AUTOMEZZI

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Dotazione soprannumeraria ex articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077
165 143	Capo autorimessa .	23	2
133	Autista	48 (*)	
		71	

(*) La dotazione organica della qualifica iniziale è stata ridotta di quattro posti ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive integrazioni e modificazioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

(5381)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1980.

Proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Filati industriali, in Villacidro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visti il decreto interministeriale n. 0345 del 15 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1973, che ha approvato il piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Leonardo da Vinci, con sede in Cagliari, per gli effetti della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, ed il decreto interministeriale n. 0640 del 18 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1974, che ha concesso a norma dell'art. 17 della legge stessa, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti sospesi o lavoranti ad orario ridotto, a decorrere dal 19 novembre 1973;

Visto il decreto interministeriale n. 0735 del 22 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1974, che ha previsto la realizzazione del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, presentato dalla S.p.a. Filati industriali, con sede in Villacidro (Cagliari), alla quale ha esteso anche il trattamento straordinario di integrazione salariale disposto con il citato decreto interministeriale n. 0640 del 18 aprile 1974;

Visti i decreti ministeriali 23 maggio 1975, 13 giugno 1975, 14 giugno 1975, 17 dicembre 1975, 24 luglio 1976,

7 maggio 1977, 23 maggio 1978 e 4 giugno 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati, industriali, con sede in Villacidro (Cagliari), è prolungato di altri sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(5442)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1980.
Trasferimento di un ex dipendente ENALC alla regione Sardegna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1976 con cui si è provveduto, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, a trasferire alla regione Sardegna il personale in servizio presso le sedi periferiche dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.);

Visto il successivo decreto ministeriale del 14 luglio 1976 con cui si è rettificato il precitato decreto ministeriale del 9 febbraio 1976;

Vista la decisione datata 10 gennaio 1979 del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna con la quale è stato accolto il ricorso del sig. Meloni Giorgio per l'annullamento del sopra richiamato decreto ministeriale 9 febbraio 1976 e dichiarato il diritto del ricorrente ad essere trasferito alla regione Sardegna nella stessa posizione giuridico-economica acquisita presso l'ente di provenienza;

Considerata la necessità di uniformarsi al giudicato su citato nei termini ivi descritti;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 21 ottobre 1975 il sig. Giorgio Meloni, dipendente del centro addestramento professionale alberghiero ENALC-Hotel di Cagliari, con la qualifica di aiuto cuoco, è trasferito alla regione Sardegna, conservando la posizione giuridica ed economica acquisita alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.

Il presente decreto, che verrà inviato alla regione Sardegna, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

(5491)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1980.
Iscrizione di varietà di specie agrarie nei registri delle varietà dei prodotti sementieri.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e le successive modificazioni ed integrazioni, apportate con la legge 20 aprile 1976, n. 195;

Visto l'art. 24 della predetta legge n. 1096/71 concernente la istituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie di piante agrarie, registri istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante norme esecutive ed integrative della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sopracitata;

Considerato che la commissione di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71 nella riunione del 26 febbraio 1980 ha proposto la iscrizione nei registri delle sottoindicate varietà come da verbale della riunione medesima;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra indicata;

Decreta:

Sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le seguenti varietà di specie agrarie le cui descrizioni sono depositate presso questo Ministero:

I - CEREALI

A) *Mais da granella* (Zea mais L.)

	Classe di maturazione	Tipo di ibrido	Responsabile della selezione conservatrice
Brutus	200	T	Rothwell Plant Breeders Ltd. - Rothwell Lincoln (R.U.)
Euras LG 5	200	D	Sica GLG - Chappes Gerzat (F)
Circe LG 9	200	D	Sica GLG - Chappes Gerzat (F)
Precox	200	S	Sementala S.p.a. Centro vegetale KWS - Bologna
Marvel 1108	200	S	Acco seed - Belmond Iowa (USA)
Pantelleria	200	S	Jacques seed Co. - Prescott Wisconsin (USA)
Amethyste	300	S	I.N.R.A. - Parigi (F)
Dekalb XL 15	300	D	Dekalb Italiana S.p.a. - Mestre (Venezia)
Foehn LG 15	300	D	Sica GLG - Chappes Gerzat (F)
Livrio	300	T	Asgrow Italia S.p.a. - Lodi (Milano)
Tornese	300	T	Ltd. seed - Otto Pick e Son seeds Ltd. - Richmond Hill Ontario (CDN)
Baio	400	S	Pick seed - Otto Pick e Son seeds Ltd. - Richmond Hill Ontario (CDN)
Erik	400	S	Rumianca S.p.a. - Torino
Illini	400	S	Delta S.r.l. - Milano
Mentor	400	S	I.N.R.A. - Parigi (F)
Ficco	400	S	Sementala S.p.a. Centro vegetale KWS - Bologna
Sangro	400	S	Asgrow Italia S.p.a. - Lodi (Milano)
Antares	500	S	Rothwell Plant Breeders Ltd. - Rothwell Lincoln (R.U.)
Cirius	500	S	Saint-Jeannet Lasserre S.A. Tolosa (F)
Dekalb XL 50	500	S	Dekalb Italiana S.p.a. - Mestre (Venezia)
Febo	500	S	A.M.I. S.r.l. - Brescia
Ermes G 4449	500	S	Ciba Geigy S.p.a. - Origgio (Varese)
Lipari	500	T	Jacques seed Co. - Prescott Wisconsin (USA)
Wonder Kelly 3002	500	S	Acco seed - Belmond Iowa (USA)
Argo	600	S	A.M.I. S.r.l. - Brescia
Barn 394	600	T	Acco seed - Belmond Iowa (USA)
Cesare 606	600	S	Istituto di ricerche agrarie Novi Sad (YU)
Cheyenne	600	S	Delta S.r.l. - Milano
Maestrale	600	S	Coopsementi S.r.l. - Sossano (Vicenza)
Masanjou 600	600	T	Sica GLG - Chappes Gerzat (F)
Pivot	600	S	Sementala S.p.a. Centro vegetale KWS - Bologna
Pratile 601	600	T	Brandolini Aureliano - Bergamo
Dekalb 365 A	600	T	Dekalb Italiana S.p.a. - Mestre (Venezia)
Sirio	600	S	Rumianca S.p.a. - Torino
Sol Anjou 68	600	S	Sica GLG - Chappes Gerzat (F)
Souledre LG 33	600	S	Sica GLG - Chappes Gerzat (F)
Texas	600	S	Illinois Foundation Seed Inc. - Champaign Illinois (USA)
Vulcano	600	S	A.M.I. S.r.l. - Brescia
Augusto 66-66	700	S	Istituto di ricerche agrarie - Novi Sad (YU)
Mark	700	S	Rumianca S.p.a. - Torino
Monsone	700	S	Coopsementi S.r.l. - Sossano (Vicenza)
Orfeo	700	S	A.M.I. S.r.l. - Brescia
Padano	700	S	Asgrow Italia S.p.a. - Lodi (Milano)
Ilona	700	S	Pioneer France - Selommes (F)
Frank	700	S	Renk International Ltd. - Sun Prairie Wisconsin (USA)
Splendid 7951	700	S	Acco seed - Belmond Iowa (USA)
Traiano 74	700	S	Istituto di ricerche agrarie - Novi Sad (YU)
Ribot	700	T	Pick seed - Otto Pick e Sons Seed Ltd. - Richmond Hill Ontario (CDN)
Atlante	800	S	A.M.I. S.r.l. - Brescia

B) *Riso* (Oryza sativa L.)

Responsabile della conservazione in purezza

—

Faro: Sisforaggera - Società Italiana sementi - Bologna
Mistral: Aldo Grassi - Vespolate (Novara)
Rodio: Ente Nazionale Risi - Milano
Sirio: Aldo Grassi - Vespolate (Novara)
Titanio: Ente Nazionale Risi - Milano
Torio: Ente Nazionale Risi - Milano

Responsabile della conservazione in purezza

—

II - FORAGGERE GRAMINACEE

A) *Erba mazzolina* (Dactylis glomerata)

Lodola: Istituto di genetica e sperimentazione agraria « N. Strampelli » - Lonigo (Vicenza)

B) *Festuca Arundinacea* (Festuca arundinacea Schreb.)

Lince: Istituto di genetica e sperimentazione agraria « N. Strampelli » - Lonigo (Vicenza)

C) *Loglio perenne* (Lolium perenne L.)

Nui: D.S.I.R. Departement of scientific and industrial research, Grassland division, Palerston North (NZ)

D) *Fienarola dei prati* (Poa pratensis L.)

Entensa: Cebeco Handelsraad Rotterdam (NL)

III - FORAGGERE LEGUMINOSE

A) *Erba medica* (Medicago sativa L.)

Atzec: Asgrow International Corporation Subsidiery of the Upjohn Co. - Kalamazoo, Michigan (USA)
Diablo verde: Asgrow International Corporation Subsidiery of the Upjohn Co. - Kalamazoo, Michigan (USA)
Kodiak: Asgrow International Corporation Subsidiery of the Upjohn Co. - Kalamazoo, Michigan (USA)
La Bella Campagnola: Ancarani Pasquale - Ravenna
Mireille: I.N.R.A. - Parigi (F)
Thor: Northrup King Co. Woodland California (USA)

B) *Trifoglio pratense* (Trifolium pratensis L.)

Pawera: D.S.I.R. Departement of scientific and industrial research, Grassland division, Palerston North (NZ)

C) *Trifoglio bianco* (Trifolium repens L.)

Pitau: D.S.I.R. Departement of scientific and industrial research, Grassland division, Palerston North (NZ)

D) *Favino* (Vicia faba L. partim var. minor)

Polo: Sisforaggera - Società Italiana sementi - Bologna

IV - BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Bush mono g.: Busch Johnsons Ltd. - Maldon Essex (R.U.)
Hilleshög Carina: Hilleshög A.B., Landskrona (SV)
Hilleshög Jasika: Hilleshög A.B., Landskrona (SV)
Fynemo: Hodwla Buraka Cukrovego - Varsavia (PL)
Gilamon: Rubensamenzucht - Kampwey Rosdorf (RFT)
Kaweduca: Kleinwanzlebener Saatzucht Aktiegesellschaft vorm. Rabbethge & Gieske - Einbeck Hannover (RFT)

Responsabile della conservazione in purezza

—

Kawekatya: Kleinwanzlebener Saatzucht Aktiegesellschaft vorm. Rabbethge & Gieske - Einbeck Hannover (RFT)
Kawevera: Kleinwanzlebener Saatzucht Aktiegesellschaft vorm. Rabbethge & Gieske - Einbeck Hannover (RFT)
Novadima: A. Dieckmann Heimburg Saatzucht - Sulbeck Westdeutschland (RFT)
Novagemo: A. Dieckmann Heimburg Saatzucht - Sulbeck Westdeutschland (RFT)
Polka: Alba S.p.a. - Padova
Polnemo: Hodwla Buraka Cukrovego - Varsavia (Polonia)
Smeraldo: Asgrow International Corporation Subsidiery of the Upjohn Co. Kalamazoo, Michigan (USA)
Topazio: Asgrow International Corporation Subsidiery of the Upjohn Co. Kalamazoo, Michigan (USA)

V - PIANTE OLEAGINOSE

Girasole (Heliantus annuus L.)

Etna: Growers seed association - Lubbock, Texas (USA)
Luciole: I.N.R.A. Parigi (F)
Romsun HS 53: Accademia de Stiinte agricole si silvice Boulevardul Marosti - Bucarest (R)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1980

Il Ministro: MARCORA

(5123)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Helvetia - Industria prodotti alimentari, in Varese, stabilimenti in Moncalieri e Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Helvetia - Industria prodotti alimentari, con sede in Varese e stabilimenti a Moncalieri e Novara;

Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1979 e 4 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della societa sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 marzo 1979 al 2 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano e Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Helvetia - Industria prodotti alimentari, con sede in Varese e stabilimenti a Moncalieri e Novara, è prolungata al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5446)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Helvetia - Industria prodotti alimentari, in Varese, stabilimenti in Moncalieri e Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Helvetia - Industria prodotti alimentari, con sede in Varese e stabilimenti a Moncalieri e Novara;

Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1979, 4 dicembre 1979 e 22 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 marzo 1979 al 2 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano e Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Helvetia - Industria prodotti alimentari, con sede in Varese e stabilimenti a Moncalieri e Novara, è prolungata al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5447)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria, in Casalnuovo di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria di Casalnuovo di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978, 20 ottobre 1978, 15 gennaio 1979, 16 gennaio 1979, 5 febbraio 1980, 6 febbraio 1980, 7 febbraio 1980 e 8 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 gennaio 1978 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria di Casalnuovo di Napoli, è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5457)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1980.

Proroga per altri tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali finanziate in tutto o in parte, con fondi statali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario per la Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Siracusa la sussistenza della condizione di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento o per l'avvio a completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali, sospesi dal 1° ottobre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978, 11 marzo 1978, 12 agosto 1978, 10 ottobre 1978, 12 febbraio 1979, 8 settembre 1979 e 10 settembre 1979 di concessione per ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per i lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte, con fondi statali, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5453)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Helvetia - Industria prodotti alimentari, in Varese, stabilimenti in Moncalieri e Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della S.p.a. Helvetia - Industria prodotti alimentari, con sede in Varese e stabilimenti a Moncalieri e Novara;

Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1979, 4 dicembre 1979, 22 maggio 1980 e 23 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 marzo 1979 al 1° giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano e Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Helvetia - Industria prodotti alimentari, con sede in Varese e stabilimenti a Moncalieri e Novara, è prolungata al 7 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5448)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manoni Monaldo, in Filottrano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manoni Monaldo, con sede in Filottrano (Ancona);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manoni Monaldo, con sede in Filottrano (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1979 al 9 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1980

Il Ministro. FOSCHI

(5451)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Grandis - Impianti industriali, in Albisola Superiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.n.c. F.lli Grandis - Impianti industriali di Albisola Superiore (Savona);

Visti i decreti ministeriali 29 giugno 1979, 25 ottobre 1979 e 26 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 aprile 1979 al 6 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Grandis - Impianti industriali di Albisola Superiore (Savona), è prolungata al 6 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5455)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SILA - Società industria laterizi affini, in Mileto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. SILA - Società industria laterizi affini di Mileto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SILA - Società industria laterizi affini di Mileto, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1978 al 1° maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5449)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manoni Monaldo, in Filottrano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manoni Monaldo, con sede in Filottrano (Ancona);

Visto il decreto ministeraile 24 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 aprile 1979 al 9 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manoni Monaldo, con sede in Filottrano (Ancona), è prolungata al 6 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5452)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1980.

Proroga a otto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SILA - Società industria laterizi affini, in Mileto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. SILA - Società industria laterizi affini di Mileto;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1978 al 1° maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SILA - Società industria laterizi affini di Mileto, è prolungata al 29 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5450)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Pontecurone, con sede e stabilimento in Pontecurone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Filatura di Pontecurone, con sede e stabilimento in Pontecurone;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Pontecurone, con sede e stabilimento in Pontecurone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 febbraio 1979 al 26 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) *e b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5443)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo poligrafico Alterocca di Terni, ora Poligrafico italiano Terni S.p.a., in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuovo poligrafico Alterocca di Terni, ora Poligrafico italiano Terni, in liquidazione;

Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 1978, 28 febbraio 1979, 11 maggio 1979, 29 giugno 1979, 30 dicembre 1979 e 1° aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo poligrafico Alterocca di Terni, ora Poligrafico italiano Terni, in liquidazione, è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5460)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Pontecurone, con sede e stabilimento in Pontecurone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Filatura di Pontecurone, con sede e stabilimento in Pontecurone;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 febbraio 1979 al 26 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Pontecurone, con sede e stabilimento in Pontecurone, è prolungata al 26 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5444)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Pontecurone, con sede e stabilimento in Pontecurone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Filatura di Pontecurone, con sede e stabilimento in Pontecurone;

Visti i decreti ministeriali 28 maggio 1980 e 29 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 febbraio 1979 al 26 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Pontecurone, con sede e stabilimento in Pontecurone, è prolungata al 24 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5445)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta OMS - Officine meccaniche sud, in Qualiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta OMS - Officine meccaniche sud di Qualiano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 23 marzo 1979, 28 settembre 1979, 26 novembre 1979 e 29 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 dicembre 1978 al 9 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta OMS - Officine meccaniche sud di Qualiano (Napoli), è prolungata all'8 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5441)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Zanniello - Officina meccanica e fonderie, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta F.lli Zanniello - Officina meccanica e fonderia di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1979, 9 agosto 1979, 29 novembre 1979 e 17 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1979 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Zanniello - Officina meccanica e fonderie di Napoli, è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5458)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corderia napoletana, in Sant'Anastasia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Corderia napoletana di Sant'Anastasia (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1978, 12 dicembre 1978, 27 marzo 1979, 1° giugno 1979, 27 settembre 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corderia napoletana di Santa Anastasia (Napoli), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5459)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Enrico Papoff & Figli S.n.c., officine meccaniche di Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Enrico Papoff & Figli S.n.c., officine meccaniche di Arzano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 19 agosto 1978, 22 settembre 1978, 7 luglio 1979, 9 luglio 1979, 10 luglio 1979, 5 gennaio 1980, 2 maggio 1980 e 3 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 25 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Enrico Papoff & Figli S.n.c., officine meccaniche di Arzano (Napoli), è prolungata al 24 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5463)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine (Avellino);

Visti i decreti ministeriali 12 giugno 1978, 6 settembre 1978, 17 marzo 1979, 18 marzo 1979, 22 giugno 1979, 17 dicembre 1979, 1° febbraio 1980 e 2 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 febbraio 1978 al 3 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine (Avellino), è prolungata al 3 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5461)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1980.

Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301;

Visto il decreto interministeriale 1° dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli), la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi al 1° dicembre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978, 6 marzo 1978, 15 giugno 1978, 11 agosto 1978, 20 dicembre 1978, 30 maggio 1979, 3 agosto 1979, 17 dicembre 1979 e 11 marzo 1980 di proroga per dieci trimestri del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5462)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

Corso dei cambi del 5 giugno 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	833,30	833,30	833,40	833,30	833,25	—	833,20	833,30	833,30	833,30
Dollaro canadese . . .	719,90	719,90	719 —	719,90	719,65	—	720,30	719,90	719,90	719,30
Marco germanico . . .	469,60	469,60	469,60	469,60	469,50	—	469,53	469,60	469,60	469,60
Fiorino olandese . . .	427,26	427,26	426,90	427,26	426,90	—	427,15	427,26	427,26	427,26
Franco belga	29,327	29,327	29,30	29,327	29,31	—	29,319	29,327	29,327	29,30
Franco francese . . .	201,75	201,75	201,60	201,75	201,57	—	201,69	201,75	201,75	201,75
Lira sterlina	1940,10	1940,10	1938 —	1940,10	1939 —	—	1939,20	1940,10	1940,10	1940,10
Lira irlandese	1750 —	1750 —	1747 —	1750 —	1750 —	—	1748 —	1750 —	1750 —	—
Corona danese	150,90	150,90	150,90	150,90	150,75	—	150,88	150,90	150,90	150,90
Corona norvegese . . .	170,90	170,90	171 —	170,90	170,90	—	170,84	170,90	170,90	170,90
Corona svedese	199,41	199,41	199,49	199,41	199,25	—	199,35	199,41	199,41	199,40
Franco svizzero . .	506,95	506,95	506,25	506,95	506 —	—	506,25	506,95	506,95	506,95
Scellino austriaco	66,01	66,01	65,87	66,01	65,85	—	65,857	66,01	66,01	66 —
Escudo portoghese . .	16,90	16,90	17,05	16,90	17 —	—	17,05	16,90	16,90	16,90
Peseta spagnola . . .	11,96	11,96	11,95	11,96	11,94	—	11,96	11,96	11,96	11,96
Yen giapponese	3,80	3,80	3,78	3,80	3,768	—	3,799	3,80	3,80	3,80

Media dei titoli del 5 giugno 1980

Titolo	
Rendita 5 % 1935	62,675
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	91,375
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	87,825
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	84,250
» 6 % » » 1970-85 . .	80,050
» 6 % » » 1971-86 .	78,650
» 6 % » » 1972-87 .	75,125
» 9 % » » 1975-90 . .	79 —
» 9 % » » 1976-91 . .	81,225
» 10 % » » 1977-92 . .	87,70
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	77,70
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80 .	99,650
» » » » 1-10-1978/80 .	99,850
» » » » 1- 3-1979/81 . .	99,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81 . .	99,325
» » » » 1-10-1979/81 . .	99 —
» » » » 1-12-1979/81 . .	97,70
» » » » 1- 5-1979/82 .	99,025
» » » » 1- 7-1979/82 . .	98,250
» » » » 1-10-1979/82 . .	98,250
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,175
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,375
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,125
» » » 12 % 1- 4-1982	95,575
» » » 12 % 1-10-1983	93,200
» » » 12 % 1- 1-1984	93,100
» » » 12 % 1- 4-1984	93,225
» » » 12 % 1-10-1984	92,600
» » » 12 % 1-10-1987	92,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 giugno 1980

Valuta	
Dollaro USA	833,25
Dollaro canadese	720,10
Marco germanico	469,565
Fiorino olandese	427,205
Franco belga	29,323
Franco francese	201,72
Lira sterlina	1939,65
Lira irlandese	1749 —
Corona danese	150,89
Corona norvegese	170,87
Corona svedese	199,38
Franco svizzero	506,60
Scellino austriaco	65,933
Escudo portoghese	16,975
Peseta spagnola	11,96
Yen giapponese	3,799

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elevazione, da cinquantaquattro a sessantaquattro, del numero dei posti del concorso a coadiutore nella carriera esecutiva.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1972, n. 194;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1975, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1976, n. 486;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1979, n. 3860, registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1980, registro n. 475, foglio n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 26 gennaio 1980, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri;

Considerata l'opportunità di elevare il numero dei posti messi a concorso con il suddetto decreto, in relazione alle esigenze dell'amministrazione ed al numero dei posti attualmente disponibili e di quelli che si renderanno vacanti entro il 31 dicembre 1980;

Considerato che un numero rilevante di domande di partecipazione al concorso, spedite molti giorni prima della scadenza del termine stabilito dal bando di concorso, è pervenuto al Ministero degli affari esteri successivamente alla scadenza del termine stesso;

Ritenuto pertanto che è interesse dell'amministrazione riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso in questione onde consentire una più ampia selezione di candidati;

Tenuto conto delle detrazioni e delle riserve da effettuare per gli aventi diritto, sulla base di diciassette disponibilità, e cioè:

un terzo da riservare al passaggio di sottufficiali all'impiego civile (sei unità);

un decimo da riservare agli impiegati a contratto, ai sensi dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (una unità);

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale 3 dicembre 1979, n. 3860, registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1980, registro n. 475, foglio n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 26 gennaio 1980, è elevato da cinquantaquattro a sessantaquattro.

I posti sono così ripartiti:

venti posti riservati alla specializzazione di archivio e collaborazione contabile e amministrativa;

trentaquattro posti riservati alla specializzazione di copia e stenografia;

dieci posti riservati alla specializzazione di cifra e telecomunicazioni.

Qualora i candidati idonei in una delle tre specializzazioni messe a concorso siano in numero inferiore al numero dei posti riservati alla specializzazione stessa, i posti non utilizzati possono andare ad incremento delle restanti specializzazioni, secondo l'ordine di merito derivante dai punteggi riportati dai candidati idonei.

Art. 2.

Sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso indetto con il citato decreto ministeriale n. 3860.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 3860.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione stabilito dal successivo art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Circa la data di ricevimento delle domande, verrà tenuto conto esclusivamente della data del timbro apposto dal competente ufficio del Ministero degli affari esteri, non avendo alcuna rilevanza la data del timbro dell'ufficio postale di partenza.

Le domande dovranno essere corredate del certificato medico prescritto dall'art. 3 del citato decreto ministeriale n 3860.

Art. 5.

Restano valide le domande validamente presentate anche se pervenute oltre i termini stabiliti dal citato decreto ministeriale n. 3860.

I candidati che, in base al sopracitato decreto ministeriale n. 3860, avessero presentato domanda incompleta, irregolare o priva del certificato medico redatto nella debita forma sono invitati a presentarne un'altra nei termini indicati nell'art. 4 del presente decreto e in conformità con quanto stabilito dall'art. 3 del citato decreto ministeriale n. 3860.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte, una prova pratica ed un prova orale, comuni a tutti i candidati, nonché in prove speciali, sia pratiche che orali, a seconda della specializzazione, o delle specializzazioni, richieste.

Le prove scritte comuni sono le seguenti:

svolgimento di un tema su argomento di attualità;

traduzione in italiano (con l'uso del vocabolario) da una delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo, tedesco.

La prova pratica comune di dattilografia consiste in una prova di estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti).

Inoltre, ai fini delle specializzazioni previste dall'art. 1 del presente decreto, vengono aggiunte le seguenti prove pratiche speciali, e cioè:

a) per i soli candidati alla specializzazione di archivio e collaborazione contabile e amministrativa: una prova pratica consistente nella tenuta dei registri contabili e di cassa;

b) per i soli candidati alla specializzazione di copia e stenografia: una prova pratica di dattilografia consistente nella copiatura di un brano, alla velocità di 250 battute al minuto, per la durata di dieci minuti; una prova pratica di stenografia consistente in un dettato di cinque minuti alla velocità di 80 parole al minuto; il concorrente dispone di quarantacinque minuti per la trascrizione a macchina, con disposizione estetica, del brano dettato;

c) per i soli candidati alla specializzazione di cifra e telecomunicazioni: una prova pratica consistente nell'uso di alcuni tipi di macchine.

La prova orale comune consiste in un colloquio su un argomento di attualità nonché su elementi di ordinamento dello Stato e di archivistica, mirante a saggiare la capacità di giudizio del candidato e la relativa preparazione. Essa comprende l'esame di lingua che consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua scelta dal candidato per la prova scritta.

Inoltre, ai fini delle specializzazioni previste dall'art. 1 del presente decreto, vengono aggiunte le seguenti prove orali speciali, e cioè:

a) per i soli candidati alla specializzazione di archivio e collaborazione contabile e amministrativa: una prova orale su nozioni di contabilità di stato e di calcolo computistico;

b) per i soli candidati alla specializzazione di cifra e telecomunicazioni: una prova orale su elementi di elettrotecnica, elettronica e telecomunicazioni.

Art. 7.

Il punteggio per ogni prova è espresso in decimi.

Alla prima prova scritta (tema) comune a tutti i candidati è attribuito il coefficiente 1.

Alla seconda prova scritta (traduzione) ed alla prova pratica di dattilografia (estetica), comuni a tutti i candidati, è attribuito il coefficiente uno e mezzo.

A ciascuna delle prove pratiche speciali ed alle prove orali comuni e speciali, è attribuito il coefficiente 2.

I candidati alla specializzazione di archivio e collaborazione contabile e amministrativa e i candidati alla specializzazione di cifra e telecomunicazioni devono riportare, per essere ammessi alle prove orali (comune e speciale) un punteggio complessivo minimo di quarantadue punti, fermo restando il minimo di cinque punti per ciascuna prova, salvo la prova speciale per la quale è richiesto un minimo di sei punti.

I candidati alla specializzazione di copia e stenografia dovranno riportare, per essere ammessi alla prova orale comune, un punteggio complessivo minimo di cinquantasei punti, fermo restando il minimo di cinque punti per ciascuna delle prove e quello di sei punti per le prove speciali. Per i predetti, il punteggio minimo di sei è richiesto anche per la prova comune pratica di dattilografia.

Per essere dichiarato idoneo, in relazione alla specializzazione richiesta, il concorrente deve avere riportato un punteggio complessivo non inferiore a sessantasei e non meno di sei punti nella prova orale comune ed in quella orale speciale, ove esistente.

Per il punteggio complessivo, si intende la somma dei voti riportati nelle singole prove, moltiplicati per i relativi coefficienti.

Il bando di concorso di cui al decreto ministeriale 3 dicembre 1979, n. 3860, deve intendersi integrato dalle disposizioni contenute nel presente decreto con espressa deroga di quanto incompatibile con esso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1980

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1980
Registro n. 479 Esteri, foglio n. 272

PROGRAMMA DI ESAME

I

A) *Prove scritte comuni*:

1) Un tema su argomento di attualità.

2) Traduzione in italiano (con uso del vocabolario) da una delle seguenti lingue, a scelta del candidato: francese, inglese, spagnolo, tedesco.

B) *Prova pratica comune di dattilografia*:

Prova di estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti).

C) *Prove pratiche speciali*:

1) Per i soli candidati alla specializzazione di archivio e collaborazione contabile e amministrativa:

una prova pratica consistente nella tenuta di registri contabili e di cassa.

2) Per i soli candidati alla specializzazione di copia e stenografia:

una prova pratica di dattilografia consistente nella copiatura di brano, alla velocità di 250 battute al minuto, per la durata di dieci minuti;

una prova pratica di stenografia consistente in un dettato di cinque minuti alla velocità di 80 parole al minuto; il concorrente dispone di quarantacinque minuti per la trascrizione a macchina, con disposizione estetica, del brano dettato.

3) Per i soli candidati alla specializzazione di cifra e telecomunicazioni:

una prova pratica consistente nell'uso di alcuni tipi di macchine.

II

A) *Prova orale comune*:

La prova orale consiste in un colloquio su un argomento di attualità, nonché sui seguenti elementi di:

Nozioni generali sull'ordinamento dello Stato.

Archivistica.

Titolario:

definizione del titolario e delle voci principali nelle quali esso si articola: titolo, classe e sottoclasse e sua applicazione nelle operazioni del carteggio.

Registrazione degli atti:

definizione e schema di registri di protocollo per l'arrivo e la partenza: modalità di registrazione delle carte: come si evidenzia l'avvenuta registrazione, sia in arrivo che in partenza. La prova può comprendere un esperimento pratico di archivistica consistente nel:

a) riordinare la corrispondenza contenuta in un fascicolo, suddividendola per materia ed inserendola per ordine cronologico in appositi fascicoli;

b) registrare la corrispondenza in arrivo e in partenza;

c) individuare e formulare l'oggetto di alcuni documenti.

L'esame orale di lingua consiste prevalentemente in una conversazione nella lingua scelta dal candidato per la prova scritta.

B) *Prova orale speciale*:

Per i soli candidati alla specializzazione di archivio e collaborazione contabile e archivistica:

Nozioni di contabilità di Stato e di calcolo computistico:

numeri decimali e numeri complessi;

sistemi di misure: decimale, americano;

moneta: concetto della moneta. Parità monetaria: concetto e distinzioni.

Conti correnti. Interesse. Estratto conto.

I beni dello Stato.

Bilancio di previsione; classificazione delle entrate e delle spese.

Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Ordini di accreditamento.

Il controllo della spesa.

Conti giudiziali e conti amministrativi.

Per i soli candidati alla specializzazione di cifra e telecomunicazioni: elementi di elettrotecnica, elettronica e telecomunicazioni:

Elettronica generale, circuiti RC, RL e RLC, forme d'onda circuiti riservati, tubi elettronici, transistori, amplificatori, generatori, modulatori, rivelatori.

Elettrotecnica generale, circuiti elettrici a C.C. e a C.A. e relative leggi, condensatori, campo elettrico e magnetico, trasformatori, misure elettriche.

Ricevitori e trasmettitori a modulazione di ampiezza e di frequenza, propagazione delle onde elettromagnetiche, antenne.

(5174)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di duecentonovantasei allievi al centosessantaduesimo corso dell'Accademia militare di Modena per l'anno accademico 1980-81.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva;

Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente l'ordinamento degli Istituti militari;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, recante modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbrai 1976 con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito e ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976 con il quale sono stati stabiliti, fra l'altro, i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240, concernente il trattamento economico degli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza e delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 novembre 1978, n. 755, concernente l'aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e l'aumento della paga degli allievi delle Accademie militari, degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 31 luglio 1954 n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione al primo anno del centosessantaduesimo corso dell'Accademia militare di Modena di duecentonovantasei allievi, così ripartiti:

cinquanta al corso dell'Arma dei carabinieri;
duecento al corso delle armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio);
venti al corso del Servizio automobilistico;
quattro al corso del Servizio di commissariato, ruolo sussistenza;
ventidue al corso del Servizio di amministrazione.

Lo svolgimento del concorso prevede:

a) visita medica;
b) accertamento psicologico;
c) esame scritto di cultura generale;
d) tirocinio della durata di 45 giorni;
e) esame orale di matematica.

Art. 2.

I corsi hanno la durata di due anni accademici e si svolgeranno presso l'Accademia militare di Modena con inizio nel mese di novembre 1980.

Art. 3.

Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito, sempreché assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Gli allievi del corso delle armi saranno assegnati alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, e genio, a seconda delle esigenze organiche e, nel limite del possibile, dell'attitudine dimostrata, dei risultati ottenuti negli studi ed infine dei loro desiderata. Per l'assegnazione all'Arma di cavalleria è necessario che l'allievo sia anche in possesso del visus 10/10 senza alcun vizio di refrazione.

Gli allievi dell'Arma dei carabinieri e quelli dei servizi automobilistico, di amministrazione e di commissariato (ruolo sussistenza) saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Arma o Servizio del corso da essi frequentato.

Gli studi del biennio di accademia (corsi delle armi e del servizio automobilistico) e del primo anno del corso ordinario della scuola di applicazione dell'Esercito, sono equiparati, ai sensi della legge 22 maggio 1959, n. 397, al biennio propedeutico di ingegneria.

Per il corso dei carabinieri sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia e in quello di applicazione, nelle materie indicate dalla tabella *A* annessa alla legge 20 novembre 1971, n. 1095, ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza, in scienze politiche ed in economia e commercio.

Per i corsi del Servizio di commissariato, ruolo sussistenza, e di amministrazione sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia, nelle materie indicate dalla tabella *B* annessa alla legge 20 novembre 1971, n. 1095, ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio.

Disposizioni riflettenti gli allievi della scuola militare

Art. 4.

Saranno ammessi all'Accademia militare, con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili per ciascun corso, gli allievi della scuola militare che:

a) abbiano riportato giudizio di idoneità in attitudine militare presso la scuola;
b) siano stati riconosciuti idonei nella visita medica di cui all'art. 6;
c) siano risultati idonei nell'accertamento psicologico di cui all'art. 7;
d) abbiano conseguito nella sessione di esami del 1980 il diploma di maturità classica o scientifica;
e) siano celibi;
f) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno essere indirizzate al comando dell'Accademia militare in Modena.

Esse dovranno essere presentate al comandante della scuola militare entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

La visita medica di cui all'art. 4, lettera *b)*, alla quale dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati all'esame di maturità nel corrente anno scolastico, sarà effettuata da una commissione, che si recherà presso la scuola militare, costituita:

da un colonnello medico designato dall'ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, presidente;

da due ufficiali superiori medici, designati dall'ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, membri;

da un ufficiale designato dal comando dell'Accademia, membro;

da un ufficiale medico inferiore in servizio presso il centro medico legale di Napoli, membro e segretario.

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai candidati seduta stante. I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a

nuovi accertamenti, saranno senz'altro eliminati dal concorso. Il giudizio definitivo, per coloro che chiederanno visita di appello, sarà espresso presso la sede dell'Accademia militare dalla commissione medica prevista dal successivo art. 17.

Art. 7.

Gli allievi riconosciuti idonei alla visita medica o che, dichiarati non idonei, abbiano chiesto la visita di appello verranno sottoposti ad un accertamento psicologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 8.

Gli allievi in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 4 saranno ammessi all'Accademia a decorrere dall'inizio del tirocinio previsto per gli altri concorrenti all'art. 1, secondo comma, e la loro ammissione sarà considerata in prova per un periodo di 45 giorni.

Gli allievi che supereranno il predetto periodo di prova saranno iscritti nella graduatoria di ammissione all'Accademia in base al voto complessivo riportato nell'esame di maturità. A parità di voto avranno la precedenza gli orfani di guerra o equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Gli allievi saranno assegnati ai vari corsi in base ai criteri specificati nel successivo art. 27.

Disposizioni riflettenti i licenziati dagli istituti civili di istruzione

Art. 9.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se già alle armi, che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti e che, all'atto della visita medica, abbiano tra l'altro statura non inferiore ai seguenti limiti minimi:

per gli aspiranti al corso dell'Arma dei carabinieri, m. 1,70;

per gli aspiranti ai corsi delle altre Armi e dei Servizi, m. 1,62;

visus pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

1) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio se aspiranti all'Arma dei carabinieri, 4 diottrie se aspiranti alle altre Armi e ai Servizi;

2) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali, se aspiranti all'Arma dei carabinieri, 4 diottrie se aspiranti alle altre Armi e ai Servizi;

3) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico, se aspiranti all'Arma dei carabinieri, 4 diottrie se aspiranti alle altre armi e ai servizi;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano, se minorenni il consenso dei genitori o del genitore esercente la podestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito;

d) non siano stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato o da una delle Accademie delle Forze armate o dei Corpi armati dello Stato;

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

f) abbiano compiuto, al 31 dicembre 1980, il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiduesimo al 31 ottobre 1980 e cioe nati dal 1° novembre 1958 al 31 dicembre 1963;

g) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1980 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità artistica, diploma di maturità classica, diploma di maturità d'arte applicata, diploma di licenza liceale rilasciato dalle sezioni classica, scientifica e moderna della Scuola europea, diploma di maturità linguistica, diploma di maturità magistrale, diploma di maturità professionale, diploma di maturità scientifca, diploma di maturità tecnica rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici, agrari, commerciali, industriali, nautici, per geometri e per il turismo.

Gli aspiranti che all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 10 non siano in possesso del diploma, hanno l'obbligo di notificare telegraficamente al conmando dell'Accademia l'esito, una volta noto, degli esami.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata all'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

A tal fine gli interessati avranno cura di munire il titolo di studio prodotto della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta.

Art. 10.

La domanda di ammissione redatta su carta bollata, firmata dall'aspirante e vistata dai genitori o dal genitore esercente la podestà o dal tutore qualora l'aspirante stesso sia minorenne, deve essere indirizzata al comando dell'Accademia militare in Modena.

Essa deve essere presentata o fatta pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) al comando del corpo, se trattasi di militare alle armi;

b) al comando dell'Accademia militare, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero.

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di munirla della data di presentazione, con il bollo e la firma del comandante o dell'ufficiale o funzionario designato.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

La domanda, conforme all'allegato n. 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

c) elenco dei corsi, previsti dall'art. 1 del presente bando, messi in ordine di preferenza. Non è consentito variare l'ordine di preferenza di tali corsi oltre la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;

d) indirizzo esatto del concorrente comprensivo del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando dell'Accademia militare di Modena che non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito Il comando dell'Accademia non assume, inoltre, alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno altresì indicare l'ultima residenza in Italia e la data di espatrio.

Art. 12.

I candidati ammessi al tirocinio di cui al secondo comma, lettera *d*) dell'art. 1 dovranno portare al seguito i documenti sottoindicati, in carta bollata:

a) certificato di studio rilasciato dall'istituto presso il quale il diploma è stato conseguito;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) rilasciato dal comune di origine;

c) certificato, per gli orfani di guerra, comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del comitato provinciale degli organi di guerra presso cui il candidato è iscritto;

d) copia autetica del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria oppure apposita dichiarazione rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

e) altri documenti relativi a titoli preferenziali, previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

f) nulla osta per l'arruolamento nell'Esercito per i concorrenti che siano militari in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato o giovani iscritti nelle liste della leva di mare.

I documenti dei concorrenti che non conseguiranno l'ammissione all'anno accademico saranno restituiti.

Art. 13.

I candidati che, superate le prove di concorso, saranno ammessi nel mese di novembre ai corsi dell'Accademia dovranno presentare, entro trenta giorni dalla data di ammissione, i sottoindicati documenti, in carta bollata:

a) titolo di studio originale o certificato sostitutivo avente valore di originale. In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo

duplicato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi.

Il titolo di studio originale od il certificato sostitutivo avente valore di originale resterà depositato presso il comando dell'Accademia militare che provvederà ad allegare alla documentazione di concorso una copia autentica. Il predetto titolo di studio sarà restituito all'interessato al termine del ciclo di studi o all'atto in cui cesserà di appartenere all'istituto;

b) certificato di statuto civile libero rilasciato dall'ufficio dello stato civile;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di origine o di residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione è compreso il comune di nascita. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere richiesto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma;

e) fotografia recente formato tessera (4 × 6) con scritto in basso od a tergo (in calligrafia leggibile) cognome, nome e data di nascita. Nessuna legalizzazione deve essere apposta sulla fotografia;

f) atto di assenso per i concorrenti che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, firmato da entrambe i genitori o dal genitore esercente la podestà o dal tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito. Tale atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco del comune di residenza dei concorrenti;

g) dichiarazione, da rilasciarsi da parte dei concorrenti che siano ufficiali di complemento o sottufficiali per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in qualità di allievo ai corsi dell'Accademia. Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, qualora l'allievo non consegua la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in Accademia sarà computato nell'anzianità di grado.

I certificati di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il comando dell'Accademia si riserva la facoltà di chiederne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altra amministrazione dello Stato o all'Amministrazione della difesa per altro concorso.

Per i casi di forza maggiore il Ministero si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

Art. 14.

Alle visite mediche ad agli esami i candidati dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 15.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Art. 16.

I candidati saranno sottoposti ad una visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia.

Detta visita sarà compiuta, nel giorno che sarà comunicato agli interessati con lettera raccomandata, presso l'ospedale militare principale di Roma, a cura di una commissione così costituita:

da un colonnello medico designato dall'ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, presidente;

da due ufficiali superiori medici designati dall'ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito membri;

da un ufficiale designato dal comando dell'Accademia, membro;

da un ufficiale inferiore medico in servizio presso l'ospedale militare principale di Roma, membro e segretario;

I concorrenti dovranno presentarsi a detta visita muniti di un certificato attestante di aver effettuato di recente gli accertamenti sierologici per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dai competenti organi sanitari comunali o provinciali.

I concorrenti che entro il 20 agosto 1980 non avessero ricevuto l'invito a presentarsi alla suddetta visita sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando dell'Accademia militare entro il giorno successivo.

Per i giovani residenti all'estero, la visita medica di prima istanza sarà effettuata da due sanitari di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti).

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante.

I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti e quelli non presentatisi alla visita medica, saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 17.

I candidati fisicamente non idonei, che abbiano chiesto, ai sensi del precedente articolo, nuovi acertamenti, nonché i candidati dichiarati idonei che alleghino infermità sopravvenute e quelli risultati idonei in sede di visita all'estero, saranno sottoposti prima del tirocinio di cui al secondo comma dell'art. 1 ad una ulteriore visita presso la sede dell'Accademia militare da parte di una commissione costituita da un generale medico, presidente, e da due membri, uno dei quali sarà il dirigente del servizio sanitario dell'Accademia e l'altro un ufficiale superiore medico.

L'esito di detta visita è definitivo ed in conseguenza i giovani dichiarati non idonei saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 18.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica nonché quelli che, giudicati non idonei, abbiano chiesto la visita di appello ai sensi del precedente art. 16, verranno sottoposti ad un accertamento psicologico analogo a quello previsto dall'art. 7 per gli allievi della scuola militare.

Detto accertamento verrà effettuato presso la scuola di fanteria di Cesano di Roma subito dopo la visita medica e, per i giovani residenti all'estero, presso l'Accademia militare prima del tirocinio di cui al secondo comma, lettera *d)* dell'art. 1.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Nel periodo di effettuazione dell'accertamento psicologico i candidati saranno forniti di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione militare.

Art. 19.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta e lo svolgimento degli esami orali dei concorrenti.

Art. 20.

L'esame scritto avrà luogo il mattino del 5 settembre 1980, alle ore 8,30 presso le sedi dei comandi militari territoriali, comando militare della Sardegna per i concorrenti ivi residenti e presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni per i concorrenti residenti all'estero.

Saranno dichiarati idonei alla prova scritta di esame i concorrenti che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 18/30.

Art. 21.

I concorrenti risultati idonei alla visita medica, nell'accertamento psicologico e nella prova scritta di esame saranno ammessi al tirocinio, che sarà da loro compiuto:

a) in qualità di volontari di truppa, se non sono già in servizio militare e non rivestano il grado di ufficiale o di sottufficiale di complemento;

b) con il grado già rivestito qualora si tratti di ufficiali o sottufficiali di complemento non in servizio militare. Per tali concorrenti si provvederà al richiamo in servizio a decorrere dall'inizio del tirocinio;

c) con il grado rivestito, i concorrenti in servizio militare.

Durante il tirocinio e la prova orale i concorrenti fruiranno di vitto e alloggio in Accademia; verrà, inoltre, loro somministrato in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione ai corsi.

Il tirocinio sarà frequentato, altresì, degli allievi provenienti dalla scuola militare, per compiere il periodo di prova di cui all'art. 8.

Il candidato ammesso al tirocinio potrà, a domanda, completare l'elenco in ordine di preferenza dei corsi previsti dall'art. 1 del presente bando, qualora l'elenco contenuto nella domanda di ammissione fosse incompleto.

Durante la frequenza del tirocinio tutti i partecipanti saranno tenuti ad osservare le norme del Regolamento interno dell'Accademia.

La prova di esame orale, cui saranno ammessi i concorrenti che al termine del tirocinio avranno riportato giudizio di idoneità in attitudine militare, verrà effettuata presso l'Accademia militare di Modena. Il programma dell'esame orale è riportato nell'allegato 2 del presente bando. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno conseguito nell'esame orale un punteggio non inferiore a 18/30. I concorrenti non idonei saranno rinviati dall'Istituto.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 22.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno, per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, l'accertamento psicologico, le prove di concorso, le modalità e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 9, lettera *b*), ed all'art. 28, stabilite per i concorrenti licenziati dagli istituti civili di istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 23.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno 1980 uno dei titoli di studio di cui alla lettera *g*) dell'art. 9;

b) non abbiano superato il ventisettesimo anno di età al 31 ottobre 1980 e cioé nati dopo il 31 ottobre 1953;

c) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano limiti di statura non inferiore a quelli indicati al precedente art. 9;

d) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per cultura e per i precedenti di servizio.

Art. 24.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che, avendo già frequentato un corso di studio presso l'Accademia, ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 25.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare la domanda, su carta bollata, al comando del Corpo presso cui prestano servizio, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 11, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo ai corsi dell'Accademia.

Per quanto attiene alla documentazione da produrre vale quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 13, ad eccezione dei documenti di cui alla lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*) dell'art. 13.

Art. 26.

I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievi.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è computato nella anzianità di grado.

Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Graduatoria di ammissione

Art. 27.

La graduatoria di merito, unica per tutti i concorrenti, sarà compilata iscrivendo dapprima gli allievi della scuola militare e successivamente gli altri concorrenti.

Gli allievi della scuola militare, in possesso dei prescritti requisiti, saranno iscritti in graduatoria in base al voto complessivo riportato negli esami di maturità. A parità di voto, avranno la precedenza gli orfani di guerra o equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, l'assegnazione degli allievi ai vari corsi sarà effettuata, fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di ammissione, compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Gli altri concorrenti dichiarati idonei alle prove di concorso saranno iscritti in graduatoria in base alla media dei voti riportati negli esami scritto di cultura generale e orale di matematica.

A parità di media, avranno la precedenza nell'ordine, le categorie indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, la destinazione degli allievi ai vari corsi sarà effettuata, nei limiti dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicate dal candidato, compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

I posti a concorso riservati agli allievi della scuola militare, che non fossero ricoperti con detti allievi, saranno devoluti, ai sensi dell'art. 34 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ai concorrenti idonei che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano alle armi nell'Esercito in qualità di ufficiali inferiori o sottufficiali di complemento richiamati, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma.

Qualora l'elenco delle preferenze fosse incompleto il candidato, qualunque sia la sua provenienza, che per ragioni di graduatoria o per mancanza dei requisiti fisici, non potesse essere ammesso ai corsi da lui indicati, potrà, a domanda, essere assegnato ad un altro corso e collocato dopo l'ultimo degli ammessi a quest'ultimo, anche se negli esami ha riportato una votazione superiore.

Il comando dell'Accademia trasmetterà al Ministero della difesa, per l'approvazione, la graduatoria di ammissione, con l'indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla formazione o destinazione al corso.

La graduatoria sarà corredata dei verbali delle commissioni di vigilanza, delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Vincoli di servizio

Art. 28.

Gli allievi provenienti dalla scuola militare dovranno contrarre, all'atto della presentazione in Accademia per compiere il tirocinio di cui all'art. 8, una ferma volontaria di anni due, dalla quale saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente al tirocinio stesso o non lo superino e vengano, quindi, rinviati dall'istituto.

I concorrenti provenienti dalla vita civile, che non siano ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo, dovranno contrarre all'atto della presentazione in Accademia per compiere il tirocinio una ferma volontaria di mesi due quali militari di truppa, dalla quale saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente al tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi all'Accademia. Ai sensi dell'art. 18 della legge 31 maggio 1975, n. 191, tale periodo di ferma volontaria non sarà computabile nella ferma di leva.

Per il periodo della ferma volontaria di cui sopra costituita nei riguardi dei concorrenti, a cura e spese dell'amministrazione, la posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. (assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti).

I concorrenti che siano ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo saranno considerati, a partire dalla presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio, richiamati in servizio a domanda, con il grado rivestito, per un periodo di due mesi; essi saranno ricollocati in congedo qualora interrompano per rinuncia la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi all'Accademia.

I concorrenti che, all'atto della presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio, siano già alle armi, saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale ammissione all'Accademia, nella posizione di trasferiti o comandati o aggregati presso l'Accademia stessa e saranno rinviati agli enti di provenienza qualora interrompano, per rinuncia la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano, comunque, ammessi ai corsi.

Per i militari alle armi, il cui collocamento in congedo venga a cadere durante la frequenza del tirocinio, sarà prov-

veduto al trattenimento in servizio, con il grado rivestito, sino al termine delle prove orali, ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.

Tutti coloro che al termine degli esami di concorso saranno ammessi all'Accademia dovranno contrarre una ferma volontaria di due anni ed assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari come militari di truppa.

Al termine del primo anno di corso la ferma volontaria di due anni, contratta dagli allievi all'atto dell'ammissione all'Accademia, dovrà essere commutata in una ferma volontaria di tre anni e coloro che non chiederanno tale commutazione saranno considerati dimissionari.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle forze armate non è computabile nella ferma di leva per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

Tutti gli allievi ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno una dichiarazione dalla quale risulti che essi sono edotti dell'impegno di rimanere in servizio per otto anni che, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, dovranno assumere all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Trattamento economico degli allievi

Art. 29.

Le spese riflettenti il vitto e la prima vestizione degli allievi, nonchè la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali, sono a carico dello Stato.

Art. 30.

Agli allievi è attribuito l'assegno giornaliero previsto dalla legge 22 maggio 1969, n. 240. Tale assegno non è, però, dovuto per i corsi che si ripetono.

Metà del suddetto assegno giornaliero, da servire anche per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente, è versato mensilmente, a cura del comando dell'Accademia, su apposito libretto di risparmio. L'altra metà è corrisposta per contanti agli allievi. Il deposito sul libretto sarà liquidato agli interessati all'atto della nomina ad ufficiale.

Le quote degli allievi che comunque cessino dall'Accademia prima della nomina stessa saranno versate in tesoreria.

Agli allievi è inoltre attribuita la paga netta giornaliera di cui alla legge 30 novembre 1978, n. 755, concernente l'aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e l'aumento della paga degli allievi delle Accademie militari, degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali.

Art. 31.

Gli allievi concorrono alle spese per l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria occorrenti per la loro istruzione con una quota da determinarsi annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del Tesoro. Nessuno può esserne dispensato. Detta quota è detratta dall'importo depositato sul libretto di risparmio degli allievi.

Sono altresì detratte mensilmente dall'importo da depositare sul predetto libretto:

a) le spese per la manutenzione del vestiario per gli allievi non provenienti dai sottufficiali;

b) le spese di carattere straordinario elencate nel quinto comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

L'ammontare delle spese di cui alla lettera *a)* del comma precedente è fissato per l'anno accademico 1980-81 in L. 120.000 ed eventuali variazioni che dovessero essere apportare per l'anno successivo saranno notificate alle famiglie degli allievi.

Le eventuali eccedenze di spesa sono a carico delle famiglie e i relativi importi dovranno essere versati sul conto corrente postale n. 14208417 intestato all'Accademia militare di Modena.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1980
Registro n. 15 Difesa, foglio n. 89

ALLEGATO 1
(Articoli 11 e 25 del bando di concorso)

Modello della domanda di partecipazione
(in carta bollata)

Al comando Accademia militare - 41100 MODENA (1)

Il sottoscritto (2) . . . . nato a . . . provincia di . . . . il . . . . domiciliato a . . . . . . c.a.p. . . . . provincia di . . . . via . . . . n. . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1980-81 per l'ammissione in qualità di allievo ad uno dei seguenti corsi (3) . . . . ;

Dichiara di aver conseguito (o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di . . . . . .

Si riserva di presentare i documenti previsti dagli articoli 12 e 13 del bando di concorso.

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che in esso è stabilito.

Data, ...

Il concorrente (4) . . . . .
(firma leggibile)

---

(1) La domanda dovrà essere presentata o fatta pervenire entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) al comando del corpo, se trattasi di militare alle armi;

b) al comando dell'Accademia militare, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero. Tali concorrenti dovranno specificare nella domanda la data di espatrio e l'ultima residenza in Italia.

(2) Cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare tutti i corsi previsti dall'art. 1 del bando, secondo l'ordine di preferenza dell'aspirante: corso dell'Arma dei carabinieri - corso delle Armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio) - corso del servizio automobilistico - corso del servizio di commissariato (r.s.) - corso del servizio di amministrazione.

(4) Per i giovani minorenni la domanda deve essere vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore.

ALLEGATO 2
(Art. 21 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

CULTURA GENERALE

Prova scritta

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati.

Per la prova saranno assegnati tre temi di cultura generale corrispondenti alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche, filosofiche e letterarie, impartite con i programmi degli istituti di istruzione media superiore.

Il candidato dovrà dimostrare:

1) attitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta, dando prova di essere padrone della lingua italiana;

2) attitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione;

3) maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 6 ore.

MATEMATICA

Prova orale

L'esame avrà la durata massima di 30' e verterà su tre tesi del programma estratte a sorte: una di algebra, una di geometria ed una di trigonometria.

Durante l'esame sono richiesti al candidato non l'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente dal programma, ma semplici ed appropriati esercizi che richiedano, oltre la conoscenza della materia, la capacità di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di problemi pratici.

Il candidato dovrà dimostrare di aver assimilato i concetti nell'essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico, dalla teoria all'applicazione.

Algebra.

Prima tesi: regole generali sul calcolo algebrico ed operazioni relative; scomposizione in fattori: M.C.D. e m.c.m. fra polinomi, regola di Ruffini.

Seconda tesi: operazioni sulle frazioni algebriche.

Terza tesi: equazione di primo grado ad una incognita; sistemi di equazioni di primo grado a due o più incognite.

Quarta tesi: radicali: equazioni di secondo grado ad una incognita ed equazioni riducibili ad esse; discussioni delle radici dell'equazione di secondo grado ad una incognita.

Quinta tesi: proprietà fondamentali delle potenze; espressioni esponenziali; progressione aritmetica.

Geometria.

Prima tesi: equaglianza fra figure piane; punti notevoli del triangolo; equivalenza fra figure piane; teoremi di Pitagora ed Euclide ed applicazioni relative; teotera di Talete e sue applicazioni. Similitudini nel piano.

Seconda tesi: rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo; diedri e triedri; angoloidi.

Terza tesi: calcoli di lunghezza di archi di circonferenza; calcolo di aree e volumi di figure elementari (triangoli, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

Quarta tesi: semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria.

Prima tesi: misura degli archi e degli angoli; coordinate sulla retta e sul piano; definizione delle funzioni goniometriche, loro variazione e rappresentazione grafica; relazioni tra le funzioni goniometriche di archi supplementari, complementari, esplementari, opposti e di archi che differiscono di 90°, 180° e 270°; relazioni tra le funzioni goniometriche di uno stesso arco, valori delle funzioni goniometriche di archi particolari (18°, 30°, 45° e 60°).

Seconda tesi: formule di addizione, di sottrazione, duplicazione, bisezione; verifica di identità goniometriche e risoluzione di equazioni goniometriche.

Terza tesi: teoremi sul triangolo rettangolo e applicazioni relative; teoremi relativi a triangoli qualsiasi, dei seni, di Carnot, di Nepero e di Briggs; risoluzione di triangoli qualsiasi, area di un triangolo.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

(5429)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad undici posti di consigliere nel ruolo amministrativo della carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad undici posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, indetto con il decreto ministeriale 15 marzo 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 31 marzo 1980, avranno luogo nei giorni 17, 18 e 19 luglio 1980, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8.

(5370)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per esami, a tredici posti di segretario o revisore nel ruolo della carriera di concetto.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 8 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 2 aprile 1979, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a sette posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 17 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 10 ottobre 1979, di aumento da sette a nove posti;

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 13 febbraio 1980, di aumento da nove a tredici posti;

Visti i propri decreti in data 24 maggio e 13 settembre 1979, di nomina nonchè di sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per esami, a tredici posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, di cui ai decreti presidenziali 8 marzo, 17 settembre 1979 e 21 gennaio 1980:

1) Ferrari Francesco Stefano	punti	17,15
2) Verde Giancarlo	»	17,05
3) Grisanti Angelo	»	15,75
4) Pazzano Maria Consolata	»	15,30
5) Spiezia Giuseppe	»	15,15
6) Gianetti Anna	»	15,10
7) Galante Maria Cristina	»	15,00
8) De Vellis Danilo	»	14,60
9) Merola Alessandro	»	14,50
10) De Santis Costantino	»	14,20
11) Milia Giuseppe	»	13,60
12) Samarelli Chiara	»	13,50

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1) Ferrari Francesco Stefano;
2) Verde Giancarlo;
3) Grisanti Angelo;

4) Pazzano Maria Consolata;
5) Spiezia Giuseppe;
6) Gianetti Anna;
7) Galante Maria Cristina;
8) De Vellis Danilo;
9) Merola Alessandro;
10) De Santis Costantino;
11) Milia Giuseppe;
12) Samarelli Chiara.

Contro il presente decreto — a norma dell'art. 8 del bando di concorso — è ammesso, nel termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ricorso al presidente della Corte dei conti, per questioni relative alla precedenza o preferenza dei concorrenti.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1980

Il Presidente: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1980
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 136

(5500)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLZANO

Concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione di farmacie vacanti e di nuova istituzione nella provincia di Bolzano

Con decreto 30 maggio 1980 il medico provinciale di Bolzano ha bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dell'autorizzazione all'apertura ed esercizio delle sottoelencate sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione previste nei comuni della provincia di Bolzano:

1) comune di Appiano: sede n. 2 - farmacia rurale di nuova istituzione;
2) comune di Brennero: sede n. 1 - farmacia rurale vacante;
3) comune di Brennero: sede n. 2 - farmacia rurale di nuova istituzione;
4) comune di Bressanone: sede n. 3 - farmacia urbana vacante;
5) comune di Brunico: sede n. 3 - farmacia rurale vacante;
6) comune di Chienes: sede unica - farmacia rurale vacante;
7) comune di Dobbiaco: sede unica - farmacia rurale vacante;
8) comune di Fortezza: sede unica - farmacia rurale vacante;
9) comune di Lacas: sede unica - farmacia rurale di nuova istituzione;
10) comune di Lagundo: sede unica - farmacia rurale di nuova istituzione;
11) comune di Marebbe: sede unica - farmacia rurale di nuova istituzione;
12) comune di Nova Levante: sede unica - farmacia rurale di nuova istituzione;
13) comune di Nova Ponente: sede unica - farmacia rurale di nuova istituzione;
14) comune di Parcines: sede unica - farmacia rurale vacante;
15) comune di Ponte Gardena: sede unica - farmacia rurale vacante;
16) comune di Prato allo Stelvio: sede unica - farmacia rurale vacante;
17) comune di S. Cristina Valgardena: sede unica - farmacia rurale vacante;
18) comune di Sesto: sede unica - farmacia rurale di nuova istituzione;
19) comune di Termeno: sede unica - farmacia rurale di nuova istituzione;
20) comune di Ultimo: sede unica - farmacia rurale vacante;
21) comune di Valdaora: sede unica - farmacia rurale vacante;
22) comune di Valle Aurina: sede unica - farmacia rurale di nuova istituzione;
23) comune di Vandoies: sede unica - farmacia rurale vacante;
24) comune di Vipiteno: sede n. 2 - farmacia rurale di nuova istituzione.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Bolzano entro e non oltre le ore 12 del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del suddetto bando nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige (n. 31 del 10 giugno 1980).

(5535)

OSPEDALE CIVILE « S. ANDREA » DI LA SPEZIA

Concorso a due posti di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in La Spezia.

(1918/S)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di aiuto di psichiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di psichiatria, con vincolo di destinazione al servizio psichiatrico territoriale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Grosseto.

(1920/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(1921/S)

OSPEDALE CIVILE DEL CADORE DI PIEVE DI CADORE

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pieve di Cadore (Belluno).

(1922/S)

OSPEDALE CIVILE DI ADRIA

Concorso ad un posto di aiuto pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Adria (Rovigo).

(1923/S)

OSPEDALE CIVILE DI MONDOVI'

Concorso a due posti di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Mondovì (Cuneo).

(1907/S)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio istologico unificato col laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente della divisione lungodegenti chirurgici.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Livorno.

(1925/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASARANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Casarano (Lecce).

(1910/S)

OSPEDALE « L. P. DELFINO » DI COLLEFERRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Colleferro (Roma).

(1928/S)

OSPEDALE CIVILE « G. JAZZOLINO » DI VIBO VALENTIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Vibo Valentia (Catanzaro).

(1929/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(1924/S)

STABILIMENTI RIUNITI DELLA VERSILIA SUD DI VIAREGGIO E CAMAIORE

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Viareggio (Lucca).

(1908/S)

OSPEDALE « IN MEMORIA DEI CADUTI PER LA PATRIA » DI ISOLA DEL LIRI

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Isola del Liri (Frosinone).

(1911/S)

OSPEDALE « SIRAI » DI CARBONIA

Concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carbonia (Cagliari).

(1912/S)

OSPEDALE UNIFICATO DI FANO E MONDOLFO

Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro).

(1909/S)

OSPEDALE « VILLA ROSA » DI PERGINE VALSUGANA

Concorso ad un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pergine Valsugana (Trento).

(1919/S)

CAUSA PIA OSPITALIERA « UBOLDO » DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Avviso di rettifica

Si informa che la riapertura del termine per la presentazione delle domande, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1980, è riferita alla partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia e terapia fisica e non a due posti come erroneamente indicato.

(1930/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801570)